

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 4

ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/01

(IN TEMA DI REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	19/12/2017
Revisione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	12/05/2020
Revisione:			

0. Premessa
1. I reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
2. I processi e le aree di rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

0. PREMESSA

L'art. 25-septies del Decreto è stato introdotto dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123.

L'intervento normativo in esame merita sicuramente particolare interesse perché, per la prima volta, viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Gli osservatori si sono domandati come si conciliasse il reato colposo con il requisito dell'interesse o vantaggio di cui all'art. 5 del Decreto, che sembra implicare una componente psicologica di carattere doloso. La dottrina e la giurisprudenza si sono espresse ritenendo che il nuovo illecito amministrativo sia compatibile con i dettami dell'art. 5 del Decreto poiché l'interesse / vantaggio dell'ente può consistere anche in un risparmio di spesa.

Le condotte penalmente rilevanti di cui alla presente Parte Speciale consistono nel fatto di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore per effetto dell'inosservanza di norme poste a tutela del medesimo in relazione a infortuni o malattie.

L'elemento soggettivo, pertanto, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalle norme incriminatrici.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'articolo 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole. Infatti, oltre alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/2008 e alle altre numerose fonti normative in materia, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che tra le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone genericamente al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Prima di passare ad analizzare le fattispecie incriminatrici rilevanti, occorre, altresì, precisare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione:

- l'obbligo di garantire la sicurezza incombente sul datore di lavoro non può intendersi in maniera unicamente statica, quale obbligo di adottare, nei termini sopra esposti, tutte le misure di prevenzione e sicurezza possibili (forme di protezione oggettiva), bensì anche in maniera dinamica, implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e delle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva);
- il nesso causale tra il comportamento negligente del datore di lavoro e l'evento lesivo è interrotto ogniqualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia imprevedibile e totalmente avulsa dalle sue ordinarie mansioni lavorative. In questi casi, la responsabilità del datore di lavoro non sussiste perché la condotta del lavoratore si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Ù

1. I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies 1, del D. Lgs. 231/01:

OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE (ART. 589 C.P.)

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III] Omissis.

[IV] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 9 agosto 2007, n. 123), la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. In entrambi i casi previsti dall'art. 25-septies del Decreto. Le sanzioni interdittive possono essere applicate per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Le condotte che interessano la presente Parte Speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p., che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo: la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma, secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può, dunque, individuarsi (ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro) nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Perché si configuri il reato, è richiesta la colpa, che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre

¹ Come modificato dall'art. 300, comma 1, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente/collaboratore ne faccia effettivamente uso.

La locuzione norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 100 a 250 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Queste sanzioni interdittive possono avere una durata da 3 a 6 mesi.

L'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri una lesione personale, dalla quale derivi una malattia del corpo e della mente. Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, per malattia del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali".

Sono previste quattro tipologie di lesioni, ma, ai fini del sorgere della responsabilità amministrativa per l'ente, l'art. 25 septies del Decreto dà rilevanza solamente alle seguenti ipotesi:

- lesione personale grave (art. 583, comma 2, c.p.), che si ha allorché dal fatto derivi: 1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesione personale gravissima (art. 583, comma 3, c.p.), che si ha allorché dal fatto derivi: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso;

purché commesse con violazione di norme antinfortunistiche (ovvero non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso).

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può, dunque, individuarsi (ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro) nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

L'elemento psicologico del reato, anche in questo caso, è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

3. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Per loro stessa natura, i rischi legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono trasversali a praticamente tutte le aree/funzioni aziendali, con maggior accento sulle aree dei Centri ove si svolgono le attività socio-assistenziali, ovvero presso le abitazioni dei pazienti dove gli operatori prestano assistenza domiciliare.

Relativamente alle fattispecie incriminatrici di cui alla presente Parte Speciale non è, dunque, possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività della Cooperativa, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali ogniquale volta vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, qualsiasi elencazione non può avere carattere esaustivo, potendosi limitare ad individuare le attività alle quali è associato un rischio maggiore.

In quest'ottica sono sicuramente da individuare i seguenti processi come quelli di maggior rischio:

- a) Attività e servizi per gli utenti;
- b) Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, dispositivi di protezione individuali, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.);
- c) Gestione della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche con riferimento ad affezioni che dovessero colpire il lavoratore derivate da malattie infettive e parassitarie e da contagio nell'ambito di contesto pandemico ed universale;
- d) Qualifica e valutazione dei fornitori.

Quanto ai fattori di rischio, si devono considerare rilevanti, anche ai fini della presente Parte Speciale, quelli riportati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito anche DVR) della dell'Ente, per ogni singola sede, che devono essere periodicamente aggiornati.

4. I PRESIDI DI CONTROLLO

Le procedure e gli ulteriori presidi che verranno di seguito rappresentati si propongono di garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Cooperativa I Percorsi, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, adottino e mantengano condotte lecite e corrette, così da prevenire la commissione dei reati descritti al precedente paragrafo 1.

Processo o area a rischio	Presidi di controllo esistenti
Attività e servizi per gli utenti	codice etico erogazione servizio linee guida servizio procedura imprevisti procedura fasas gestione farmacia protocollo emergenza e urgenza
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, dispositivi di protezione individuali, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.)	Codice etico Utilizzo DPI Specifiche per PI Pusiano 22: distribuzione spazi vestizione e svestizione
Gestione della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Codice etico Informative Covid 19 Informative generali (regole di comportamento, spazzatura, pulizia, lavaggio mani, igienizzazione, ecc) Procedura ingresso in servizio Utilizzo DPI Rilevazione parametri Procedura isolamento Specifiche per PI Pusiano 22: distribuzione spazi vestizione e svestizione uscita dal servizio igienizzazione e sanificazione decesso
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti Definizione organizzazione e gestione servizi

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito l'O.d.V. – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato dall'ente ed effettuerà periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi ed alle procedure interne in essere;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- vigilare sulla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del T.U. Sicurezza;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;
- verificare la correttezza ed efficacia delle procedure in tema di dispositivi di protezione individuali (corretto e sufficiente approvvigionamento e controllo delle certificazioni).
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e nomine in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, al fine di assicurare l'efficacia della gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute.
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'O.d.V. può:

- partecipare agli incontri organizzati dall'ente tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;

- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'ente garantisce, inoltre, a favore dello stesso Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte. Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse competenti dell'ente.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato, con periodicità definita, quanto segue:

- un elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico dell'ente;
- il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla salute dei lavoratori;
- dati relativi ad infortuni gravi o mortali;
- casi di procedure rivelatesi inefficaci;
- livello di preparazione delle emergenze.

L'O.d.V. viene, inoltre, informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività dell'ente nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (es. infortunio sul lavoro), nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.